



# Provincia Regionale di Catania

## Ragioneria Generale

# OSSERVATORIO



*Speciale*

Anno 2006  
Numero 9/Bis



## *Manovra Finanziaria Bis 2006*

Approvata con decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n.248 contenente "disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Dott. Francesco Bruno

# ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

## Servizi di controllo interno

1. Ai fini della realizzazione del controllo strategico, la direzione del servizio di controllo interno può essere affidata ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da tre membri, fra i quali viene nominato un presidente.  
(art.6, c.3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, nel testo modificato dall'art.31, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. Il dimensionamento massimo del personale addetto ai servizi di controllo interno è pari al 10% delle unità complessivamente assegnate agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.  
(art.14, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo modificato dall'art.31, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.2. Gli Enti locali, ai quali la disciplina di cui ai punti precedenti non è automaticamente applicabile, definiscono il proprio sistema di controllo interno facendo utile riferimento ai principi contenuti nella norma

# PATTO DI STABILITA' INTERNO

## Obiettivo di cassa e di competenza 2006

1. Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.  
(art.1, c.147, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.16, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

# CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

## Pagamenti ad esercenti arti e professioni

1. Con gradualità, l'erogazione di compensi in denaro superiori a 99,00 euro per l'esercizio di arti e professioni non può essere disposta in contanti, bensì esclusivamente a mezzo di assegno non trasferibile, bonifico bancario, altre modalità di pagamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento elettronico.  
(art.19, c.4, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dall'art.35, c.12, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ).
- 1.1. La gradualità della soglia oltre la quale l'erogazione di compensi non può essere disposta in contanti, è la seguente:
  - 100,00 euro, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) all' 11 agosto 2006 (data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione 248/2006);
  - 1.000,00 euro, dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2007;
  - 500,00 euro, dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008;
  - 100,00 euro, dal 1° luglio 2008.(art. 35, c. 12 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n.223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

## Pagamenti ad appaltatori di opere, forniture e servizi

1. Relativamente ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi, l'Ente può provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati.  
(art.35, c.34, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. L'esecuzione di pagamenti condizionata al previo accertamento degli adempimenti eseguiti dall'appaltatore, avrà efficacia con l'adozione, entro il 10 novembre 2006, di apposito decreto ministeriale che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento.
- 1.2. L'esecuzione di pagamenti senza previo accertamento degli adempimenti eseguiti dall'appaltatore è sanzionata - da 5.000,00 a 20.000,00 euro – e comporta la responsabilità solidale dell'Ente per gli omessi versamenti, fino all'ammontare dovuto per appalto.  
(art.35, c.30 e 33).
- 1.3. Il pagamento dei corrispettivi può essere sospeso fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione sui versamenti.  
(art.35, c.29).

## Versamenti tributi e contributi

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, per i titolari di partita Iva, i pagamenti di imposte, di contributi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme a favore dello stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico.  
(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

# ENTRATE

## Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Ai fini dell'imposta, si considerano fabbricabili i terreni con destinazione edificatoria attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'avvenuta adozione degli strumenti urbanistici attuativi.  
(art.36, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
2. L'esenzione dall'imposta degli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, si applica limitatamente a quelle che non abbiano natura esclusivamente commerciale, utilizzati dai seguenti soggetti di cui all'art.73 (ex art.87), c.1, lett. c, del D.P.R. 917/1986:
  - enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.(art.7, c.2 bis, aggiunto al D.L. 30 settembre 2005, n.203, dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n.248, nel testo integrato dall'art.1, c.133, legge 23 dicembre 2005, n.266 e modificato dall'art.39, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 2.1. Sono, altresì, esenti dall'imposta, con effetto retroattivo, gli immobili destinati esclusivamente alle attività di religione o di culto, ossia quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
3. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate, ciascuna pari al 50% dell'Ici dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.  
(art.10, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504).
- 3.1. Il versamento della prima rata può essere effettuato dal 1° gennaio al 16 giugno (termine anticipato rispetto al precedente 30 giugno); la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre (termine anticipato rispetto al precedente 20 dicembre).  
(art.10, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nel testo modificato dall'art.37, c.13, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 3.2. Resta confermata la facoltà del contribuente di provvedere al versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno.
- 3.3. Qualora nel corso dell'anno un immobile venga destinato ad altro uso, l'imposta deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente per detta fattispecie.
- 3.4. Nei casi di acquisto di immobile nel corso dell'anno precedente, l'imposta della prima rata deve essere calcolata sulla somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente.
- 3.5. Nei casi di possesso di immobile ad anno già iniziato, l'imposta deve essere calcolata proporzionalmente ai mesi di possesso.
- 3.6. L'anticipazione dei termini di versamento al 16 giugno e al 16 dicembre decorre dal 1° maggio 2007.  
(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

4. L'imposta può essere liquidata in occasione della dichiarazione dei redditi e versata con l'utilizzo del modello F24.  
(art.37, c.55, D.L. 4 luglio 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 4.1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'1 novembre 2006, saranno definiti i termini e le modalità per l'attuazione.
5. A decorrere dell'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva.  
(art.37, c.53, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 5.1. L'obbligo permane, comunque, fino alla data entro la quale, stabilita al 31 dicembre 2006, l'Agenzia del territorio è tenuta ad assicurare la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali.  
(art.37, c.54).
- 5.2. I costi a carico dei comuni sono unicamente quelli di connessione.

### **Proventi licenze taxi**

1. Una quota non superiore al 20% dei proventi derivanti dall'assegnazione a titolo oneroso di nuove licenze per il servizio taxi resta attribuito al Comune che le ha assegnate.  
(art.6, c.1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. La quota di competenza comunale può essere utilizzata per iniziative finalizzate al controllo, al miglioramento ed alla sicurezza degli autoservizi pubblici non di linea.

# **SPESE**

## **Prestazioni professionali**

- 1.** A decorrere dal 4 luglio 2006 sono abrogate tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali e intellettuali, prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi prestabiliti.  
(art.2, c.1, lett. a, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1.** Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni rese nell'ambito del S.S.N. o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.  
(art.2, c.2).
- 1.2.** Nelle procedure ad evidenza pubblica, l'ente appaltante può utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

## **Personale**

- 1.** Negli anni 2006, 2007 e 2008, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, non possono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 ridotto dell'1%.  
(art.1, c.198, legge 23 dicembre 2005, n. 266).
- 1.1.** Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.
- 1.2.** La base di calcolo relativa alle spese 2004, deve essere determinata al netto degli arretrati relativi al rinnovo contrattuale 2002-2003.  
(art.1, c.199, lett. a).
- 1.3.** La spesa per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 deve essere determinata al netto degli oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.  
(art.1, c.199, lett. b).
- 1.4.** Con circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sono fornite puntuali indicazioni sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio 2005, in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):
  - a) competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (1101);
  - b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);
  - c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);
  - d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:

- il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art.90 Tuel);
  - il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art.110 Tuel);
- e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:
- contratto di formazione lavoro (1105);
  - lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);
  - contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);
  - personale in convenzione ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105);
  - somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);
- f) rimborsi spese per personale comandato (1106);
- g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);
- h) arretrati dell'anno in corso (1108);
- i) arretrati di anni precedenti (1109);
- j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);
- k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);
- l) buoni pasto (1327);
- m) mense (1328);
- n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);
- = Spesa per il personale da conto del bilancio 2004  
a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:
- A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati a termini dell'art.1, c.243, legge 266/2005 (per il solo anno 2006)
- C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;
- D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
- E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;
- F) emolumenti per arretrati relativi al rinnovo contrattuale 2002-2003;
- = Spesa da computare ai fini della riduzione dell'1%;
- riduzione 1%;
- = Limite di spesa complessiva 2006;
- + oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004;
- + spese di cui alle precedenti lettere da A) ad E), che devono intendersi escluse sia dall'anno in riferimento (2004) che dall'esercizio interessato (2006);
- + spese per il personale trasferito dalle regioni negli anni 2005-2006 per l'esercizio di funzioni delegate;
- = Spesa per il personale sostenibile negli anni 2006-2008.

**1.5.** Sono escluse dalla spesa di personale le spese per la formazione (Cod. Siope 1309) e le indennità di missione e rimborso spese viaggi (Cod. Siope 1330).

**1.6.** Per i soli enti locali che presentano avanzi di amministrazione nei rendiconti degli ultimi tre esercizi (2002, 2003 e 2004) sono escluse dal computo della spesa per il personale sostenibile negli anni 2006-2008 le spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso dell'anno 2005. (art. 204 ter, aggiunto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo della legge di conversione 4 agosto, n. 248)

- 1.7.** Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area dirigenziale e dei segretari. (art.1, c.200).
- 1.8.** Concorrono, altresì, al conseguimento dell'obiettivo gli interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, per la parte eventualmente eccedente la riduzione obbligatoria del 10% alle indennità di funzione e gettoni di presenza. (art.1, c.201).
- 1.9.** Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. (art.1, c.205 e 206).
- 1.10.** In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del risparmio di spesa, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. (art.1, c.204, nel testo sostituito dall'art.30, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.11.** Gli Enti locali devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, certificata dall'organo di revisione.
- 1.12.** Il mancato invio della documentazione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. (art.1, c.204 bis, aggiunto dall'art.30, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.13.** Al monitoraggio e verifica degli adempimenti provvede un tavolo tecnico costituito con DPCM entro il 30 settembre 2006, le cui risultanze sono trasmesse, con cadenza annuale, alla Corte dei conti, ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico.
- 1.14.** 'E' soppresso l'obbligo del monitoraggio e delle verifiche, nel contesto del patto di stabilità interno, per le province, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con la trasmissione trimestrale delle informazioni per la verifica del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa.
- 1.15.** 'E' soppresso l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, per le comunità montane con popolazione fino a 50.000 abitanti e gli altri enti locali di cui al TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 della trasmissione di apposita certificazione che consenta la verifica del rispetto dell'obiettivo del contenimento della spesa.
- 1.16.** Gli adempimenti previsti in materia di contenimento della spesa di personale potranno essere oggetto di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
- 2.** A decorrere dal 4 luglio 2006, le diarie per le missioni all'estero sono ridotte del 20%. (art.28, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Contratti di collaborazione**

1. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
  - la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'Ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
  - l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
  - la natura temporanea della prestazione;
  - l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
  - la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
  - la provata competenza dell'incaricato.(art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  
- 1.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art.110, c.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. (art.7, c.6 ter, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  
- 1.2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (art.165, c.6 bis, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  
2. Nel coordinamento riepilogativo che segue sono riproposte le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle sezioni riunite, ed i chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolare 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85/1.2.3.3, una prima volta, e 15 luglio 2005, n.4, una seconda volta, dopo il deliberato della Corte e con riferimento ad esso.
  
- 2.1. Il ricorso a rapporti di collaborazione è consentito solo per prestazioni di elevata professionalità a fronte di particolari esigenze cui non possa sopperirsi con personale in servizio.
  
- 2.2. Le esigenze che possono essere fronteggiate con affidamento di incarichi a terzi devono, altresì, essere temporanee, non riguardare compiti che sono o devono essere svolti da dipendenti dell'ente.
  
- 2.3. Gli incarichi di studio e consulenza rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
  - rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
  - impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
  - specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
  - temporaneità dell'incarico;
  - proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.
  
- 2.4. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

- 2.5.** La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.
- 2.6.** L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.
- 2.7.** L'esigenza di fabbisogni quantificabili e definiti nel tempo deve essere soddisfatta attraverso contratti di lavoro a tempo determinato.
- 2.8.** Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.
- 2.9.** Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.
- 2.10.** Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.
- 2.11.** Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:
- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
  - coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
  - prevalenza della prestazione personale.
- 2.12.** Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.
- 2.13.** Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.
- 2.14.** Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.
- 2.15.** Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 2.16.** Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.
- 2.17.** La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

3. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'Ente accessibili al pubblico per via telematica.

(art.53, c.14, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.34, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

### **Spese di giustizia**

1. Dal 4 luglio 2006, il contributo unificato è dovuto per:

- i ricorsi proposti davanti al TAR e al Consiglio di Stato, in euro 500,00;
- i ricorsi avverso il silenzio assenso, in euro 250,00;
- i ricorsi in materia di diritto di accesso, in euro 250,00;
- i ricorsi di ottemperanza, in euro 250,00.

(art.13, c.6 bis, aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dall'art.21, c.4, D.L. 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

### **Organi collegiali e altri organismi**

1. I comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative non individuati fra quelli indispensabili dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze, sono soppressi.  
(art.96, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

1.1. La soppressione decorre dal mese successivo all'adozione del provvedimento da parte della giunta e del consiglio, che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

1.2. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza in materia.

2. La spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005.  
(art.29, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ).

2.1. La riduzione non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo.  
(art.29, c.7).

2.2. La disposizione di contenimento della spesa, che non è direttamente ed automaticamente applicabile agli enti locali, costituisce norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.  
(art.29, c.6).

2.3. Gli Enti locali si adeguano al principio con atti di natura regolamentare che realizzino le finalità, tenuto conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- regolarizzazione delle competenze;
- limitazione delle strutture di supporto;
- diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- riduzione dei compensi;
- indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, per la soppressione automatica dell'organo;
- previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati.

(art.29, c.2).

**2.4.** I regolamenti devono essere adottati entro l' 1 novembre 2006.  
(art.29, c.3).

# SERVIZI PUBBLICI

## Distribuzione commerciale

1. Le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese le somministrazioni di alimenti e bevande, sono affrancate da vincoli e prescrizioni per l'avvio e per l'esercizio. (art.3, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  - 1.1. Entro il 1° gennaio 2007, gli enti locali devono adeguare i regolamenti al nuovo dettato normativo. (art.3, c.4).
2. L'apertura di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a semplice dichiarazione di inizio attività (Dia) da presentare al Comune competente per territorio. L'attività oggetto della dichiarazione può, quindi, essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione. (art.4, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  - 2.1. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico – sanitari ed urbanistico – edilizi, nella Dia deve essere indicato il nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
  - 2.2. Ai Comuni spetta l'esercizio delle funzioni di vigilanza. (art.4, c.3).

## Mobilità urbana

1. I Comuni possono bandire concorsi straordinari, anche in eccedenza alla vigente programmazione numerica, per l'assegnazione di licenze per il servizio taxi, a titolo oneroso oppure gratuito, fissando criteri selettivi per le graduatorie. (art.6, c.1, lett. b, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  - 1.1. I proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze sono ripartite tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune, per una quota non inferiore all' 80%.
  - 1.2. I Comuni possono, altresì:
    - disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie;
    - rilasciare titoli autorizzatori stagionali o temporanei, per fronteggiare periodi di prevedibile incremento della domanda o particolari eventi straordinari;
    - disciplinare l'utilizzo, in via sperimentale, di veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per determinate categorie di utenti;
    - autorizzare servizi innovativi, con obblighi di servizio e tariffe differenziate;
    - fissare tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti;
    - istituire un comitato permanente di monitoraggio sulla qualità del servizio offerto.(art. 6, c. 1, lett. a, c, d, e, f, g).

## **Lotta al carovita**

1. Il ministero dello sviluppo economico e il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle Province e dei Comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi efferenti, al fine di garantire l'informazione al consumatore.  
(art.23, c.2 quater, aggiunto al D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, dall'art.9, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
2. Le pubbliche amministrazioni possono richiedere al Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agroalimentari all'ingrosso di effettuare rilevazioni dei prezzi al dettaglio.  
(art.2, c.1, lett. c-bis, aggiunta al D.L. 17 giugno 1996, n.321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n.421, dall'art.9, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248).

## **Pubblici esercizi**

1. Dal 4 luglio 2006, sono soppresse le commissioni che, su richiesta del sindaco, erano chiamate a rendere parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di bevande alcoliche.  
(art.11, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

## **Trasporto pubblico locale**

1. I Comuni possono prevedere che soggetti non pubblici svolgano, in ambito comunale e intercomunale, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico.  
(art.12, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. I soggetti trasportatori devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e non fruire di finanziamenti da parte del Comune.
- 1.2. I Comuni sede di scalo ferroviario sono, comunque, tenuti a consentire l'accesso allo scalo ai trasportatori autorizzati da tutti i Comuni del bacino servito.
- 1.3. I Comuni disciplinano:
  - l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo;
  - eventuali specifiche modalità in particolari contesti urbani e di traffico;
  - eventuali zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie.(art.12, c.2).
- 1.4. Le infrazioni possono essere rilevate anche fotograficamente o telematicamente e contestate in via posticipata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **Servizio idrico integrato**

1. È prorogata di un anno, al 31 dicembre 2007, la durata del periodo durante il quale sono mantenute vigenti le concessioni rilasciate senza procedura ad evidenza pubblica.  
(art.113, c.15 bis e 15 ter, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.15, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

### **Servizio civile**

1. La dotazione del fondo nazionale per il servizio civile è integrata, per l'anno 2006, di 30 milioni di euro.  
(art.18, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

### **Politiche sociali**

1. La dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali è integrata, per il triennio 2006-2008, di 300 milioni di euro annui.  
(art.18, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

### **Spettacolo**

1. La dotazione del fondo unico per lo spettacolo è integrata, per il triennio 2006-2008, di 50 milioni di euro annui.  
(art.18, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

### **Politiche della famiglia**

1. Un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 è istituito al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia.  
(art.19, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

### **Politiche giovanili**

1. Un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 è istituito per promuovere il diritto dei giovani alla formazione professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.  
(art.19, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

### **Pari opportunità**

1. Un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 è istituito al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.  
(art.19, c.3, D.L. 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Autenticazione sottoscrizioni**

- 1.** Dal 4 luglio 2006, l'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere effettuata dagli uffici comunali previo pagamento dei soli diritti di segreteria.  
(art.7, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che abroga l'art.1, c.390 e 391, legge 23 dicembre 2005, n.266).

## **Documentazione in formato elettronico**

- 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2006, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita dalla carta d'identità elettronica.  
(art. 7 vices ter, c. 2, aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43).
  - 1.1.** La sostituzione interviene all'atto della richiesta del primo rilascio o dal rinnovo del documento.
  - 1.2.** I soggetti richiedenti la carta d'identità elettronica sono tenuti a corrispondere un rimborso spese, il cui importo e relative modalità di riscossione sono determinati annualmente con D.M. che, in sede di prima attuazione, avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 maggio 2005.  
(art. 7 vices quater).
  - 1.3.** Con D.M. 9 maggio 2006 è stato determinato in euro 30,50 l'importo delle spese da porre in carico dei soggetti richiedenti.  
(in G.U. n. 113 del 17 maggio 2006).
  - 1.4.** L'importo è riscosso all'atto della presentazione della richiesta della carta d'identità elettronica con versamento su c/c del ministero economia e finanze.
  - 1.5.** Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate per la quota parte dei Comuni, quali proventi specificatamente destinati alla copertura dei costi del servizio, con il decreto ministeriale annuale di cui al precedente punto **1.2.**  
(art. 7 vices quater, c. 2, nel testo modificato dall'art. 34 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

# **PUBBLICO IMPIEGO**

## **Trattenimento in servizio**

1. Dal 4 luglio 2006, è soppressa la facoltà di mantenere in servizio i pubblici dipendenti fino al compimento del settantesimo anno di età.

(art.33, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1. Le autorizzazioni già disposte alla data del 3 luglio 2006 continuano a mantenere la loro validità.

(art.33, c.2).

## **Incarichi dirigenziali**

1. Dal 4 luglio 2006, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti a soggetti che hanno un'età inferiore a quella prevista quale tetto per il trattenimento in servizio del personale a tempo indeterminato, ossia 67 anni.

(art.33, c.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

# LAVORI PUBBLICI

## Sicurezza nei cantieri

1. L'Ente committente è solidalmente responsabile, a decorrere dal 1° ottobre 2006, del mancato rispetto dell'obbligo di identificazione del personale occupato nel cantiere edile, in tutti i casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi. (art. 36 bis, c. 3 e 4, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

# CONTRATTI E APPALTI

## Corrispettivi e incentivi per la progettazione

1. Per effetto dell'abrogazione di tutte le disposizioni che definiscono tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività nel settore dei servizi professionali, risultano, di fatto, abrogate le disposizioni di cui all'art.92, c.2 e 4, del codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 163/2006, concernenti i corrispettivi minimi inderogabili per la progettazione e per le attività tecnico – amministrative ad essa connesse.  
(art.1, c.1, lett. a, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. Risultano, altresì, abrogate, di fatto, le disposizioni all'art.164, c.7, del codice dei contratti pubblici, concernenti i corrispettivi per l'attività di progettazione delle infrastrutture.
- 1.2. Nelle procedure ad evidenza pubblica, l'ente appaltante può utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.  
(art. 1, c. 2)

## Disciplina transitoria

1. Gli atti ed i contratti emanati, stipulati o, comunque, posti in essere il giorno 4 luglio 2006 in osservanza della disciplina previgente al D.L. 223/2006, non costituiscono violazione alle nuove norme che, in tal caso, si intendono entrate in vigore il 5 luglio 2006.  
(art. 40 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)

# **SOCIETA' PUBBLICHE**

## **Società strumentali all'attività dell'Ente**

- 1.** Le società a capitale misto o interamente pubblico costituite o partecipate dalle Regioni e dagli Enti locali per la produzione di beni e servizi la cui utilità è rivolta agli Enti stessi, nonché per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, sono ad oggetto sociale esclusivo e sono obbligate:
- ad operare esclusivamente con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti;
  - a non svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
  - a non partecipare in altre società o enti.
- (art.13, c.1 e 2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

**1.1.** Entro il 4 luglio 2007, le società devono cessare le attività non compatibili.  
(art.13, c.3).

**1.2.** I contratti conclusi dal 4 luglio 2006 in violazione sono nulli, salvo che siano stati conclusi in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.  
(art.13, c.4).

# CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

## Versamenti

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, per i titolari di partita Iva, i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, devono essere eseguite utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico.  
(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

# **SOSTITUTO D'IMPOSTA**

## **Ritenuta su redditi diversi**

1. La ritenuta d'imposta del 20%, a titolo d'acconto, deve essere operata anche sui compensi corrisposti dal 4 luglio 2006 che costituiscono redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.  
(art.25, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nel testo modificato dall'art.36, c.24, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Certificazioni**

1. Il termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta delle certificazioni relative all'anno precedente, è anticipato dal 15 marzo al 28 febbraio di ciascun anno.  
(art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. d, n.3, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007.  
(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Dichiarazione**

1. Non è più consentita la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta inclusa nel modello unico della dichiarazione annuale unificata Irap e Iva.  
(art.37, c.10, lett. c, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenenti i dati fiscali e contributivi è anticipata dal 30 settembre al 31 marzo di ogni anno.  
(art.4, c.3 bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770, è anticipata dal 31 ottobre al 31 marzo di ciascun anno.  
(art.4, c.4bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo sostituito dall'art.37, c.10, lett. d, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.3. La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007.  
(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Versamenti**

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, per i titolari di partita Iva, i versamenti dell'imposta trattenuta, devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico.  
(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Assistenza fiscale**

1. Il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate ai sostituiti, è anticipato dal 20 ottobre al 15 luglio.  
(art.17, c.1, lett. c, D.M. finanze 31 maggio 1999, n.164, nel testo modificato dall'art.37, c.12, lett. c, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

**1.1.**La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007, per cui inciderà sul modello da trasmettere nel 2007 relativo al periodo d'imposta 2006.  
(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

# IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

## Locazione immobili

1. Qualora il locatore sia un soggetto Iva, sono esenti dall'imposta:
  - a) le locazioni e gli affitti di terreni e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria;
  - b) le locazioni e gli affitti di fabbricati abitativi, comprese le pertinenze, le scorte e, in genere, i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili.  
(art.10, c.1, n.8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo sostituito dall'art.35, c.8, lett. a, n.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
2. Qualora il locatore sia un soggetto Iva, sono imponibili ad aliquota 20% le locazioni di fabbricati strumentali che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, qualora l'Ente locale non utilizzi l'immobile per svolgere attività soggetta ad Iva o svolga operazioni esenti per almeno il 75% del volume d'affari.  
(art. 10, c. 1, n. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 2.1. Sono esenti le locazioni di immobili strumentali utilizzati dall'Ente locale per l'esercizio di attività soggette ad Iva e le operazioni esenti poste in essere rappresentano meno del 75% del volume d'affari.
- 2.2. Le locazioni dei fabbricati strumentali, a prescindere dalla posizione Iva dell'Ente locale, sono in ogni caso imponibili qualora il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di contratto.
- 2.3. Per i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione per l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità, con effetto dal 4 luglio 2006.  
(art. 35, c. 10 quinquies, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248)
- 2.4. Le modalità ed i termini degli adempimenti e per il versamento dell'imposta di registro saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006.

## Cessione di fabbricati

1. Qualora il cedente sia un soggetto Iva, sono esenti dall'imposta le cessioni di terreni e di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria.  
(art. 10, c. 1, n. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

2. Sono esenti dall'imposta le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati aventi i seguenti requisiti:
- a) abitativi, effettuate dalle imprese di costruzione o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da oltre quattro anni;
  - b) abitativi, effettuate da imprese soggette ad Iva, diverse da quelle costruttrici o di recupero edilizio, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori;
  - c) strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, effettuate dalle imprese di costruzione o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, con lavori di costruzione o di recupero ultimati da oltre quattro anni, se l'Ente locale acquista il fabbricato in relazione allo svolgimento di attività commerciali soggette ad Iva e le operazioni esenti rappresentano meno del 75% del volume d'affari;
  - d) strumentali, effettuate da imprese soggette ad Iva diverse da quelle costruttrici o di recupero edilizio, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori, se l'acquisto è in relazione allo svolgimento di attività soggetta ad Iva e se le operazioni esenti rappresentano meno del 75% del volume d'affari.
- (art. 8, c. 1, n. 8, 8 bis e 8 ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n. 27/E).

2.1. Le cessioni di fabbricati strumentali di cui al punto precedente, lettere c) e d), a prescindere dalla posizione Iva dell'Ente locale, sono in ogni caso imponibili qualora l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di contratto.

- 2.2. Sono, conseguentemente, imponibili ad aliquota 20% le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati aventi i seguenti requisiti:
- a) abitativi, effettuate dalle imprese di costruzione o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da meno di quattro anni;
  - b) strumentali, effettuate dalle imprese di costruzione o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da meno di quattro anni;
  - c) strumentali, effettuate dalle imprese di costruzione o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio, se i lavori di costruzione o di recupero sono stati ultimati da oltre quattro anni e se l'Ente locale acquista il fabbricato:
    - per svolgervi attività istituzionale, non soggetta ad Iva;
    - per svolgervi attività commerciale soggetta ad Iva e le operazioni esenti rappresentano almeno il 75% del volume d'affari;
  - d) strumentali, effettuate da imprese soggette ad Iva diverse da quelle costruttrici o di recupero edilizio, a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori, se l'Ente locale acquista il fabbricato con la destinazione di cui alla precedente lettera c);
  - e) strumentali, a prescindere dalla posizione Iva dell'Ente locale, qualora l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imponibilità in sede di contratto.

## **Aliquote**

1. Restano ad aliquota agevolata del 10%, le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.

(tabella A, parte III, n.122, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, nel testo non modificato dall'art.36, c.1, D.L. 4 luglio 2006, n.223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Manutenzione fabbricati**

1. 'E prorogata, per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, la riduzione dal 20% al 10%, già applicata negli anni 2004 e 2005, dell'aliquota Iva sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa.  
(art. 35, c. 35 ter, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

## **Corrispettivi**

1. Dal 1° gennaio 2007, relativamente alle attività di commercio al minuto ed attività assimilate, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita.  
(art.37, c.33 e 37, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  - 1.1. La prima trasmissione è effettuata entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.
  - 1.2 Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica delle informazioni saranno definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.  
(art.37, c.34).
  - 1.3. Resta fermo l'obbligo di emissione di fattura su richiesta del cliente.

## **Versamento**

1. 'E soggetto a sanzione penale l'omesso versamento dell'imposta dovuta a seguito di dichiarazione annuale, superiore a 50.000,00 euro, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.  
(art.10 ter, aggiunto al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, dell'art.35, c.7, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  - 1.1. 'E sanzionata penalmente anche la compensazione con crediti non spettanti o inesistenti che comporti il mancato versamento di imposta dovuta per ammontare superiore a 50.000,00 euro.  
(art.10 quater, aggiunto al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74, dell'art.35, c.7, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
  - 1.2. La nuova disposizione sanzionatoria si applica a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006, riguardanti l'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005.  
(circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n. 28/E).
  - 1.3. Per i casi di compensazione di debiti d'imposta con crediti non spettanti o inesistenti, il delitto si perfeziona nel momento in cui si procede a compensazioni che, sommati agli importi già utilizzati, superano la soglia di 50.000,00 euro.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i pagamenti dell'imposta devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico.  
(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Elenco clienti e fornitori**

1. Entro il 29 aprile di ciascun anno, a decorrere dall'anno d'imposta 2006, deve essere presentato in via telematica, l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti.

(art. 8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1.Gli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità di presentazione saranno individuati con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.

1.2.L'elenco clienti da presentare nel 2007, relativamente al periodo d'imposta 2006, deve comprendere soltanto i soggetti titolari di partita Iva e non già anche i consumatori finali nei cui confronti sono state emesse fatture.

(art.37, c.9, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## **Dichiarazione annuale**

1. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, delle dichiarazioni Iva con modello unificato unitamente a quella ai fini Irap, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno.

(art.2, c.2 e 3, art.3, c.1, e art.8, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, e lett. g, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

1.1.La decorrenza della nuova disposizione è fissata al 1° maggio 2007.

(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

# IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## Dichiarazione

1. Non è consentita la presentazione tramite banca o ufficio postale della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (la scadenza è, comunque, anticipata dal 31 luglio al 30 giugno).  
(art.2, c.2 e 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.1. Il termine per la presentazione esclusivamente in via telematica della sola dichiarazione ai fini Irap, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno.
- 1.2. Il termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Irap con modello unificato unitamente a quella ai fini Iva, è anticipato dal 31 ottobre al 31 luglio di ciascun anno.  
(art.2, c.2 e 3, e art.3, c.1, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. b, n.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.3. La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 1° maggio 2007.  
(art.37, c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

## Versamenti

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, per i titolari di partita Iva, i versamenti dell'imposta devono essere eseguiti utilizzando, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico.  
(art.37, c.49, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

# IMPOSTA DI REGISTRO

## Contratti di locazione e cessione immobili

1. I contratti di locazione di terreni, aree e fabbricati abitativi, esenti da Iva, sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale del 2%.  
(art.5, c.2, e art.40, c.1, D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nel testo modificato dall'art.35, c.10, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; circolare ministero economia e finanze, 4 agosto 2006, n. 27/E).
- 1.1. Per i contratti di cessione degli immobili abitativi continua ad applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, in caso di cessioni imponibili, ed in misura proporzionale, in caso di cessioni esenti da Iva.
- 1.2. I contratti di locazione di immobili strumentali sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità ad Iva al quale la locazione è soggetta.
- 1.3. Per i contratti di cessione degli immobili strumentali, l'imposta di registro si applica in misura fissa, sia per le cessioni imponibili che per quelle esenti da Iva.
2. Per i contratti di locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione per l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità, con effetto dal 4 luglio 2006.  
(art. 35, c. 10 quinquies, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).
- 1.2. Le modalità ed i termini degli adempimenti e per il versamento dell'imposta saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006.

## **ADEMPIMENTI E SCADENZE (1)**

### **Scadenza non definita dalla norma**

- Adozione dei provvedimenti dell'Ente per la riorganizzazione del servizio di controllo interno.  
(art. 31, c. 1 e 2).
- Adeguamento dei regolamenti dell'Ente, relativi alle procedure per il conferimento di incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità e di incarichi professionali, ai requisiti di legge.  
(art. 30)
- Inserimento nelle banche dati dell'Ente, accessibili al pubblico per via telematica, degli elenchi dei consulenti, con l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi.  
(art. 34, c. 2)
- Adozione dei provvedimenti dell'Ente per la regolamentazione della mobilità urbana e per la migliore efficienza e funzionalità del servizio di taxi.  
(art. 6, c. 1)
- Adozione dei provvedimenti dell'Ente per la disciplina in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale.  
(art. 12, c. 2)
- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze della documentazione sulle misure adottate e sui risultati conseguiti, certificata dall'organo di revisione, in ordine al conseguimento dell'obiettivo del risparmio di spesa 2006 per il personale.  
(art. 30)
- Richiesta al Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agroalimentari all'ingrosso di effettuare rilevazioni dei prezzi al dettaglio.  
(art. 9, c. 2)
- Adozione del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate di definizione delle modalità tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi alle attività di commercio al minuto ed attività assimilate.  
(art. 37, c. 34)
- Adozione del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate di definizione degli elementi informativi da indicare negli elenchi clienti e fornitori Iva e delle modalità di presentazione.  
(art. 37, c. 8)

---

**(1)** I riferimenti sono relativi agli articoli e commi del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06.

## **1 gennaio 2006**

- Esclusione, per i soli Enti locali che presentano avanzi di amministrazione nei rendiconti degli ultimi tre esercizi, dal computo della spesa massima sostenibile negli anni 2006-2008, delle spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso dell'anno 2005.  
(art. 30)
- Vincolo di destinazione alla copertura del costo del servizio che provvede al rilascio della carta di identità elettronica, della quota di competenza comunale dei proventi riscossi dallo Stato e riassegnati ai Comuni.  
(art. 34 bis)
- Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica.  
(art. 16, c. 2)
- Riduzione del 30%, rispetto all'anno 2005, della spesa per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, in adeguamento al principio dettato ai fini del coordinamento della finanza pubblica.  
(art. 29, c. 6)
- Restrizione dell'esenzione Ici sugli immobili degli enti ecclesiastici e delle onlus.  
(art. 39)

#### **4 luglio 2006**

- Divieto, fino all'11 agosto 2006, di erogazione in contanti di compensi superiori a 99,99 euro a professionisti.  
(art. 35, c. 12 e 12 bis)
- Abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime per servizi professionali e intellettuali.  
(art. 2, c. 1 e 2)
- Riduzione del 20% delle diarie per le missioni all'estero.  
(art. 28, c. 1)
- Ricorso a contratti di collaborazione con incarico a soggetti esterni condizionato alla sussistenza dei requisiti di legge, sulla base di selezioni comparative e con procedure pubbliche regolamentate.  
(art. 32)
- Soppressione delle commissioni chiamate a rendere parere per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione di bevande alcoliche.  
(art. 11, c. 1)
- Effettuazione, da parte degli uffici comunali, delle autenticazioni di sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.  
(art. 7)
- Soppressione della facoltà di mantenere in servizio pubblici dipendenti fino al compimento del settantesimo anno di età.  
(art. 33, c. 1)
- Divieto di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti di età superiore a 67 anni.  
(art. 33, c. 3)
- Obbligo dell'oggetto sociale esclusivo per le società a capitale misto o interamente pubblico costituite per la produzione di beni e servizi la cui utilità è rivolta agli Enti, nonché per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza.  
(art. 13, c. 1)
- Obbligo di operare la ritenuta d'imposta, a titolo d'acconto, sui compensi che costituiscono redditi diversi, derivanti dall'obbligo di fare, di non fare o permettere.  
(art. 36, c. 24)
- Regime di esenzione Iva per l'assunzione in locazione e l'acquisto da soggetti d'imposta di fabbricati abitativi e nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.  
(art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, e c. 10)

## **12 agosto 2006**

- Divieto di erogazione in contanti di compensi superiori a 999,99 euro a professionisti.  
(art. 35, c. 12 e 12 bis)
- Nuovo regime Iva, registro, ipotecaria e catastale per l'assunzione in locazione e l'acquisto, da soggetti d'imposta di fabbricati strumentali.  
(art. 35, c. 8, lett. a, n. 1, e c. 10)

## **15 settembre 2006**

- Adozione di provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate per la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione di eventuale dichiarazione per l'esercizio dell'opzione per l'imponibilità, da parte delle imprese locatarie di fabbricati strumentali con contratti in corso alla data del 4 luglio 2006.  
(art. 35, c. 10 quinquies)

### **30 settembre 2006**

- Adozione di DPCM per la costituzione del tavolo tecnico di monitoraggio e verifica degli adempimenti degli Enti locali sul rispetto del contenimento della spesa per il personale.  
(art. 30)

## **1 ottobre 2006**

- Obbligo, per gli Enti titolari di partita Iva, di pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali esclusivamente con modalità telematiche, anche tramite intermediari.  
(art. 37, c. 49).
- Obbligo per l'Ente committente di verificare, nei cantieri edili in cui sono presenti più datori di lavoro o lavoratori autonomi, il rispetto degli adempimenti sulla identificazione del personale occupato.  
(art. 36 bis, c. 3 e 4).
- Decorrenza dell'aliquota Iva agevolata del 10% su fatture da emettere per manutenzione di immobili a prevalente destinazione abitativa.  
(art. 35, c. 35 ter).

## **1 novembre 2006**

- Adozione di regolamento dell'Ente, per realizzare le finalità di contenimento della spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati. (art. 29, c. 2 e 3).
- Adozione di provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate per la definizione di termini e modalità per la liquidazione dell'Ici in occasione della dichiarazione dei redditi e per il versamento con l'utilizzo del mod. F 24. (art. 37, c. 55).

## **10 novembre 2006**

- Adozione di decreto ministeriale sulla documentazione da produrre all'appaltatore attestante l'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati dall'Ente.  
(art. 35, c. 34).
- Divieto di erogazione di corrispettivi relativi a contratti di appalto di opere, forniture e servizi fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto.  
(art. 35, c. 34).

## **31 dicembre 2006**

- Termine entro il quale l'Agenzia del territorio è tenuta ad assicurare la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali.  
(art. 37, c. 54)
- Cessazione dell'applicazione dell'Iva agevolata del 10% su fatture da emettere per manutenzione di immobili a prevalente destinazione abitativa.  
(art. 35, c. 35 ter).

### **1 gennaio 2007**

- Divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, in caso di mancato rispetto del limite massimo di spesa sostenibile nel 2006 per il personale o in caso di mancato invio della documentazione sui risultati conseguiti al Ministero dell'economia e finanze.  
(art. 30).
- Adeguamento dei regolamenti dell'Ente per le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese le somministrazioni di alimenti e bevande.  
(art. 3, c. 4).
- Soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva Ici. La soppressione è condizionata all'intervenuta fruizione, da parte dei Comuni, della base dei dati catastali, assicurata dall'Agenzia del territorio entro il 31 dicembre 2006.  
(art. 37, c. 53 e 54).

### **15 marzo 2007**

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta d'imposta delle certificazioni relative all'anno 2006.  
(art. 37, c. 14).

### **29 aprile 2007**

- Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, dell'elenco clienti e fornitori Iva relativo all'anno precedente.  
(art. 37, c. 8 e 9).

### **16 giugno 2007**

- Termine ultimo (anticipato dal 20 giugno) per il versamento annuale della 1<sup>a</sup> rata Ici.  
(art. 37, c. 13 e 14).

### **1 luglio 2007**

- Divieto di erogazione in contanti di compensi superiori a 499,99 euro a professionisti.  
(art. 35, c. 12 e 12 bis).

### **4 luglio 2007**

- Cessazione delle attività non compatibili con l'oggetto sociale esclusivo delle società strumentali a capitale misto o interamente pubblico.  
(art. 13, c. 3).

### **15 luglio 2007**

- Termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno precedente elaborate ai sostituiti d'imposta.  
(art. 37, c. 12, lett. c, e c. 14).

### **31 luglio 2007**

- Decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica all'Agencia delle entrate dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri relativi alle attività di commercio al minuto ed attività assimilate. La prima trasmissione è effettuata anche per il periodo precedente, dal 1° gennaio 2007.  
(art. 37, c. 33, 34 e 37).
- Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione Iva con modello unificato, unitamente a quella Irap, relativa all'anno precedente.  
(art. 37, c. 10, lett. b, n. 2, e c. 14).
- Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione ai fini Irap relativa all'anno precedente, qualora non vi sia obbligo di dichiarazione ai fini Iva.  
(art. 37, c. 10, lett. b, n. 2, e c. 14).

### **30 settembre 2007**

- Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata di sostituto d'imposta contenenti i dati fiscali e contributivi, relativa all'anno 2006.  
(art. 37, c. 14).

### **31 ottobre 2007**

- Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770 – relativa all'anno 2006.  
(art. 37, c. 14).

### **16 dicembre 2007**

- Termine ultimo (anticipato dal 20 dicembre) per il versamento annuale della 2<sup>a</sup> rata Ici.  
(art. 37, c. 13 e 14).

### **31 dicembre 2007**

- Cessazione del periodo durante il quale sono state mantenute vigenti le concessioni per il servizio idrico integrato rilasciate senza procedura ad evidenza pubblica.  
(art. 15).

### **28 febbraio 2008**

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi e assoggettati a ritenuta d'imposta delle certificazioni relative all'anno precedente.  
(art. 37, c. 10, lett. d, n. 3, e c. 14).

### **31 marzo 2008**

- Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione semplificata contenente i dati fiscali e contributivi relativi all'anno precedente.  
(art. 37, c. 10, lett. d, n. 1, e c. 14).
- Termine per la presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione di sostituto d'imposta non semplificata – Mod. 770 – relativa all'anno precedente.  
(art. 37, c. 10, lett. d, n. 2, e c. 14).

### **1 luglio 2008**

- Divieto di erogazione in contanti di compensi superiori a 99,99 euro a professionisti.  
(art. 35, c. 12 e 12 bis).